



Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

A.C. 217, A.C. 648

Dossier n° 16 - Schede di lettura
10 gennaio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	217	648
Titolo:	Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Maccanti	Mollicone
Numero di articoli:	8	8
Date:		
presentazione:	13 ottobre 2022	29 novembre 2022
assegnazione:	28 dicembre 2022	14 dicembre 2022
Commissioni competenti:	VII Cultura, IX Trasporti	VII Cultura, IX Trasporti
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, X Attività produttive e XIV Politiche UE	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, X Attività produttive e XIV Politiche UE

Premessa

Le proposte di legge si pongono in linea di continuità con i lavori svolti dalle Commissioni Riunite VII Cultura e IX Trasporti della Camera dei deputati nella scorsa Legislatura, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi, riproponendo il contenuto del testo unificato adottato come testo base nella seduta del 10 maggio 2022.

Si ricorda che l'*iter* in sede referente era stato avviato nella seduta del 27 maggio 2021 e si era proceduto alla nomina di un comitato ristretto nella successiva seduta del 9 febbraio 2022. Audizioni informali sono state svolte nelle sedute del 14 dicembre 2021, 11 e 20 gennaio 2022.

In sede consultiva, la Commissione V Bilancio aveva iniziato l'esame in sede consultiva, senza concluderlo, nella seduta del 13 luglio 2022; la Commissione X Attività produttive aveva espresso parere favorevole nella seduta del 7 luglio 2022.

Per un'analisi dettagliata di tali lavori parlamentari della XVIII Legislatura, cfr. [qui](#). Si rinvia, inoltre, all'apposito [dossier](#) predisposto a suo tempo dal Servizio Studi, sulle proposte abbinare e per approfondimenti sul contesto normativo in materia di diritto d'autore.

Contenuto

L'**articolo 1**, in entrambi i testi (AC. [217](#) e AC 648), è intitolato ai **principi**, intestando alla **Repubblica** (e dunque, a tutti i suoi enti costitutivi ex [art. 114 Cost.](#): Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) una serie di **compiti e iniziative**:

a) **riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale** in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale;

b) **tutelare il diritto d'autore** e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

c) **assicurare** alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori **adeguate forme di sostegno, anche economico**, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

d) prevedere opportune forme di **responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete**, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'esercizio di tali funzioni è svolto – secondo l'articolo 1 – **in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 19 febbraio 2007, n. 19](#), coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea.

La nostra **Costituzione** non menziona espressamente la tutela del diritto d'autore, limitandosi solo a elencare le «opere dell'ingegno» fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lett. r). Ciò, peraltro, in linea con la gran parte delle altre Carte europee, in cui il riferimento esplicito alle creazioni intellettuali, variamente declinate, è piuttosto circoscritto (cfr., a esempio, [l'art. 20 della Costituzione](#) spagnola, [l'art. 19 della Costituzione](#) svedese, [l'art. 42 della Costituzione](#) portoghese).

Come in altri Paesi, però, anche in Italia il fondamento della tutela del diritto d'autore è stato individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Può qui ricordarsi, per l'ampiezza dell'apparato argomentativo e per gli altri riferimenti ivi contenuti, la **sent. 108/1995**, sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#) (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui, riconoscendo il diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta, inibiscono in radice all'acquirente di *compact disc* la facoltà di darli a noleggio.

Nel rigettare la questione, la Corte osserva che «a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano altresì gli interessi dell'autore di dette opere, ritenuti prioritari dal legislatore. La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura. Tale "proprietà intellettuale" è stata riconosciuta dalle Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, da convenzioni internazionali, dall'art. 128 del Trattato CEE (novellato e confermato dal Trattato di Maastricht). La sua giustificazione costituzionale trova eco nella giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988, sentenze nn. 110 del 1973, 65 del 1972 e 25 del 1968), che ha individuato nella tutela e nell'esercizio del diritto di autore una "rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica", tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili. Il principio dell'esclusività di ogni diritto morale e di qualsiasi forma di utilizzazione economica in capo all'autore ha dato luogo a qualche ripensamento specialmente a seguito dello sviluppo esponenziale che, a partire dalla fine degli anni ottanta, è venuto assumendo il fenomeno speculativo del noleggio e della duplicazione (industriale o domestica) dei supporti dei Compact Disc su cui vengono incisi brani musicali [...] In questa ottica, sostanzialmente comune sia alla legislazione novellata come a quella precedente, la tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi. Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990), sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura. Ciò è confermato anche dall'esperienza concreta, che dimostra come, grazie anche all'imponente sviluppo radio-televisivo e concertistico, la titolarità e l'esercizio dei diritti dell'autore o del produttore non siano di limitazione o di ostacolo alla diffusione ed alla conseguente fruizione delle opere artistiche, in particolare musicali». D'altronde, [l'articolo 21 della Costituzione](#), laddove garantisce la libera espressione, ha cura di precisare che oggetto della tutela è la manifestazione del "proprio pensiero".

A livello europeo, l'art. 17, comma 2, della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** stabilisce che «la proprietà intellettuale è protetta». Peraltro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la tutela della proprietà intellettuale trova radicamento anche nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nella CEDU (segnatamente, nell'art. 1, protocollo addizionale 1), il che rileva ai sensi dell'art. 6, par. 3, TUE, secondo cui «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali» (cfr., fra le altre, sentenza del 12 settembre 2006, *Laserdisken ApS* contro *Kulturministeriet*, e sentenza del 29 gennaio 2008, *Productores de Música de España-Promusicae* contro *Telefónica de España SAU*). Per l'oggetto specifico della presente proposta di legge, e in particolare sull'attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rispetto a contenuti illeciti, si segnala

inoltre la recente sentenza del 22 giugno 2021, *Frank Peterson* contro *Google LLC* e a. e *Elsevier Inc.* contro *Cyando AG.* (c.d. **caso Youtube**).

A illuminare il quadro dei principi europei rilevanti, oltre agli atti normativi rappresentati, fra gli altri, dalle direttive 96/9/UE, 2000/31 CE, 2001/29/UE e da ultimo la direttiva UE 2019/790, attuata con il [Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177](#), si ricordano anche la Comunicazione della Commissione COM(2011) 287 final del 24 maggio 2011 («Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa»), la Comunicazione della Commissione COM(2011) 427 final («Libro verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea - Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide») e la Comunicazione della Commissione COM(2020) 760 final del 25 novembre 2020 («Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE»).

L'ultimo riferimento operato dall'articolo 1 della proposta in esame è, a livello internazionale, alla **Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali**, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della [legge 19 febbraio 2007, n. 19](#), la quale espressamente riconosce, fra l'altro, «l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale».

L'articolo 2, con formulazione analoga in entrambe le proposte in esame, attribuisce all'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)** il **potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita**, anche adottando a tal fine **provvedimenti cautelari in via d'urgenza**.

Più nel dettaglio, l'AGCOM può **ordinare** ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, **di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente**, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP. In sede di adozione di tale provvedimento, l'**AGCOM ordina altresì il blocco futuro di ogni nome di dominio**, sotto dominio o indirizzo IP **che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto**, consentendo ugualmente l'accesso ai medesimi contenuti, o comunque a contenuti della stessa natura (**commi 1 e 2**).

Nei **caso di gravità e urgenza**, in cui la violazione abbia ad oggetto **contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili**, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi il **blocco** dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un **provvedimento di natura cautelare, senza contraddittorio**, su richiesta del titolare dei diritti violati o dei suoi aventi causa. Nell'ipotesi di **contenuti trasmessi in diretta**, il suddetto **provvedimento** è adottato, **notificato ed eseguito prima della diretta o, al più tardi, nel corso della diretta stessa**; per i contenuti non trasmessi in diretta ma comunque ad essi assimilabili, il riferimento è alla loro prima trasmissione. E' l'AGCOM stessa, inoltre, in sede di disciplina del relativo procedimento cautelare abbreviato, a definire gli **strumenti di reclamo** di cui il soggetto destinatario del provvedimento può far ricorso (**comma 3**).

Come anticipato, i **soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di blocco** all'AGCOM sono il **titolare dei diritti o i suoi aventi causa (comma 4)**. A tal fine, essi devono altresì allegare la documentazione relativa, che può consistere in una **lista di nomi** di dominio e di indirizzi IP attraverso i quali i contenuti diffusi abusivamente vengono resi disponibili. La lista può essere periodicamente aggiornata.

I **provvedimenti inibitori** assunti dall'AGCOM (**comma 5**) si **eseguono mediante notifica** a:

- i richiedenti il provvedimento medesimo;
- i motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al servizio illegale;
- la coalizione per la lotta ai reati contro la proprietà intellettuale dell'*Europol*.

Ricevuta la notifica, il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca o il fornitore di servizi della società dell'informazione, devono provvedere **senza indugio a disabilitare la risoluzione DNS** dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente indicati nella predetta lista, di cui al comma 4.

I **provvedimenti inibitori sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica**, che deve ricevere altresì il riscontro delle attività eseguite da parte dei destinatari (**commi 5 e 6**).

L'articolo 3, in entrambe le proposte, **novella l'art. 171-ter, co. 1, della L. 633/1941**, aggiungendo la lettera ***h-bis***), disponendo che chiunque, **a fini di lucro, esegua abusivamente la fissazione, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva** con le modalità previste dall'art. 85-bis, co. 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ([R.D. 773/1931](#)), ovvero effettua la **riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita**, è punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni** e con una **multa da € 2.582 a € 15.493**.

Al riguardo, si ricorda l'[art. 85-bis del R.D. 773/1931](#) ha vietato l'introduzione, l'installazione o comunque l'utilizzazione abusiva, nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Successivamente, con le modifiche introdotte dall'[art. 3, co. 4-quater, del D.L. 59/2019 \(L. 81/2019\)](#), ha previsto la possibilità di installazione di sistemi di videosorveglianza all'intero della sala destinata al pubblico spettacolo. In particolare, l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto dell'autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale termine, i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. Si ricorda altresì che l'[art. 171-quater della legge 633/1941](#) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro conceda in noleggio o comunque conceda in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore o esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle 15 prestazioni artistiche di cui all'art. 80".

L'**articolo 4** della proposta AC 217, dal contenuto corrispondente all'**articolo 5** della proposta AC 648, prevede un'ulteriore **novella alla legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941**, volta a consentire all'autorità giudiziaria il **sequestro preventivo e la successiva confisca dei proventi** realizzati con le condotte illecite sopra descritte, a tal fine abilitando la medesima autorità giudiziaria all'**indagine presso banche e fornitori di servizi di pagamento e di carte di credito, anche all'estero**.

L'**articolo 5 della proposta AC 217**, dal contenuto corrispondente all'articolo 4 della proposta AC 648, è dedicato alle **campagne di comunicazione e sensibilizzazione**.

A tal fine, si **novella l'[art. 27, comma 1, lett. h\) della L. 220/2016](#)** («Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»), il quale attualmente prevede che il **Ministero della cultura**, a valere sul **Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di **iniziative e manifestazioni** finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con il Ministero dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure adottate, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo.

In particolare, la **novella riguarda due profili**:

a) si ricomprendono anche la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria** e l'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)** fra le istituzioni in accordo e in collaborazione con le quali possono essere assunte le iniziative in questione;

b) si aggiunge che, nell'ambito delle predette iniziative, sono organizzate altresì **campagne di comunicazione e di sensibilizzazione del pubblico**, anche quale parte dei programmi scolastici e delle attività di educazione alla cittadinanza digitale (prevista dall'[art. 5 della L. 92/2019](#)), sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'**articolo 6**, in entrambe le proposte, inerisce alle **sanzioni**.

Tuttavia, mentre la proposta **AC 217** punisce l'inottemperanza degli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le **sanzioni amministrative** di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'[art. 1, co. 31 della legge n. 249 del 1997](#), viceversa, la proposta **AC 648** prevede la **sanzione penale** della reclusione da tre mesi ad un anno, nonché per gli enti, le sanzioni previste dal [decreto legislativo n. 231 del 2001](#).

In proposito si ricorda che il richiamato **comma 31** dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del [regolamento \(UE\) 2019/1150](#), si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.

A sua volta, il [D. lgs. n. 231/2001](#) ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa dell'ente, distinta dalla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, muovendosi lungo due direttrici principali: da un lato, utilizzando la tecnica del reato presupposto al fine di imputare all'ente una responsabilità propria e, dall'altro, richiedendo l'implementazione di un modello aziendale capace di sollevare l'ente dalla propria responsabilità. Nel caso delle persone giuridiche, il comportamento illecito messo in atto da uno o più soggetti che rivestano una posizione di vertice all'interno dell'ente, o da soggetti sottoposti a direzione o vigilanza da parte dei primi, riveste la qualità di reato presupposto, sul quale si innesta la responsabilità amministrativa della persona giuridica. La responsabilità dell'ente e quella dell'autore del reato presupposto rimangono comunque ben distinte: quest'ultimo sarà chiamato a rispondere penalmente per il reato presupposto, mentre l'ente risponderà sotto forma di sanzione amministrativa per aver consentito la commissione, da parte di uno dei suoi membri, del reato. D'altro canto, il legislatore ha previsto la possibilità per l'ente di esimersi da responsabilità attraverso l'implementazione di un modello aziendale efficace ad evitare, o quantomeno a ridurre, la possibilità che siano commessi reati da parte dei suoi vertici o di coloro che sono ad essi sottoposti. Tale modello è delineato negli articoli 6 e 7 del [d.lgs. 231/2001](#). In applicazione del [d.lgs. n. 231 del 2001](#) all'ente possono essere applicate sanzioni: interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e pecuniarie, oltre a confisca e pubblicazione della sentenza. La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 10, è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In applicazione dell'art. 25-novies, relativo ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore, si prevede l'applicazione all'ente della sanzione fino a 500 quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

L'articolo 7 in entrambe le proposte, inerisce all'emanazione, **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della legge, di una **modifica al regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica** di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.

Tuttavia, mentre la proposta **AC 648** si limita a specificare che la modifica regolamentare dovrà essere adottata nel rispetto della [legge n. 241 del 1990](#), invece la proposta **AC 217** prevede anche l'istituzione di un **tavolo tecnico dell'AGCOM**, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilità previste nell'articolo 2. In tale contesto dovrà essere predisposta una **piattaforma tecnologica unica** che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilitazione. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico.

Si ricorda che il testo del **regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica**, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, è stato oggetto di successive modifiche. Il **testo vigente** è pubblicato, da ultimo, in allegato [Delibera n. 233/21/CONS](#).

L'articolo 8, in entrambe le proposte, per far fronte ai costi amministrativi e finanziari aggiuntivi dell'AGCOM, prevede l'**aumento di 1 milione di euro del contributo a carico degli operatori**, di cui all'[art. 1, co. 66 della legge n. 266 del 2005](#) (legge finanziaria 2006).

Si ricorda che l'art. 1, **comma 66** richiamato ha definito l'entità della **contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni** di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della [legge 14 novembre 1995, n. 481](#), fissandola per il 2006 in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore e per gli anni successivi prevedendo che eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione potessero essere adottate dall'AGCOM, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

Si ricorda altresì che il **finanziamento dell'attività dell'AGCOM** avviene attraverso contributi a carico dei soggetti attivi nei settori in cui l'Agcom esercita la propria competenza istituzionale: comunicazioni elettroniche, servizi media e servizi postali; si tratta dei seguenti:

- il contributo annuale a carico delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei media costituisce la principale fonte di finanziamento dell'Autorità e la sua misura è fissata annualmente dalla stessa Autorità: con apposita delibera (Delibere n. 376/21/CONS e n.377/21/CONS); l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche è stata fissata nella misura dell'1,30 per mille dei ricavi e l'aliquota contributiva per gli operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.) nella misura dell'1,90 per mille dei ricavi; nel bilancio 2022 il gettito previsto da tali contributi è stato di circa 36,7 milioni di euro dagli operatori di comunicazioni elettroniche e di 24,1 milioni di euro circa dagli operatori dei servizi media;
- il contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali ([art. 65 del D.L. n. 50](#); del 2017): l'aliquota contributiva è stata fissata nella misura dell'1,35 per mille dei ricavi;
- il contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi: per l'anno 2022 le entrate sono stimate a 0,55 milioni di euro;
- altre entrate contributive e non contributive: tra queste i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione via satellite e alla distribuzione via cavo dei programmi televisivi (ai sensi della

delibera n. 405/02/CONS), i rimborsi incassati dall'Autorità provenienti da altre amministrazioni e altri recuperi, nonché i proventi da interessi attivi.

Con **Delibera n. 375/22/CONS** sono state definite la misura e le **modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022** dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione; con **Delibera n. 376/22/CONS** sono state definite la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

CU0008	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	 CD_trasporti

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.